

TAR Bari, Sezione I - Sentenza 11/10/2007 n. 2553
d.lgs 163/06 Articoli 11, 2 - Codici 11.1, 2.1

Dalla disciplina contenuta nell'art. 109 del D.P.R. 21 dicembre 1999, nr. 554, in tema di stipula del contratto d'appalto e di facoltà di recesso dell'aggiudicatario, emerge con chiarezza che il legislatore ha inteso porre un limite temporale alla suindicata possibilità per l'Amministrazione di rinunciare alla stipulazione, nell'interesse dell'aggiudicatario e della stessa certezza delle relazioni giuridiche ed economiche: non casualmente, la stessa ricorrente parla di un vero e proprio "obbligo" della stazione appaltante, discendente dalla norma innanzi citata, di determinarsi in ordine a detta stipulazione entro 60 giorni dall'aggiudicazione. A tale obbligo non può non corrispondere, in capo all'aggiudicatario, un vero e proprio diritto soggettivo: ciò che è testimoniato dal meccanismo previsto dallo stesso art. 109, con lo scioglimento del medesimo aggiudicatario da ogni vincolo e la sua facoltà di recedere unilateralmente allo scadere dei 60 giorni.